

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Benevento, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Rocco Abbondandolo Presidente
dott. Vincenzina Andricciola Giudice rel.
dott. Andrea Loffredo Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2263/2019 RGAC, vertente

TRA

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Fusco ed elettivamente domiciliato unitamente allo stesso in Benevento alla via Cupa dell'Angelo n. 10, giusta procura in calce all'atto di citazione;

ATTORE

E

Avv. [REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. Ugo Campese ed elettivamente domiciliato unitamente allo stesso in Benevento alla via Filippo Raguzzini n.10, giusta mandato in atti;

CONVENUTO

NONCHE'

Il Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale

INTERVENTORE EX LEGE

CONCLUSIONI

All'udienza del 11.11.2022, le parti private hanno rassegnato le rispettive conclusioni, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte. Indi, in data 06.04.2022, il P.M. ha rassegnato le proprie conclusioni da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell'ambito del giudizio per pagamento spettanze professionali n. 5090/2018 istaurato nei suoi confronti dinanzi al Tribunale di Benevento con



ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dall'avv. [REDACTED], [REDACTED] proponeva- in via incidentale- querela di falso avverso la scrittura privata del 07.11.2014 con la quale il medesimo [REDACTED] nel conferire incarico all'avv. [REDACTED] di proporre azione giudiziaria nei confronti della Banca popolare di Ancona finalizzata ad ottenere un'esatta ricostruzione dei rapporti di dare- avere tra le parti, si era impegnato a riconoscere in favore del legale nominato una somma pari al 30% dell'importo effettivamente restituito ovvero risparmiato. Assumeva, in particolare, l'istante che il foglio de quo originariamente sottoscritto in bianco e consegnato al resistente- era stato compilato da questi absque pactis in quanto doveva trattarsi del mero conferimento di incarico al legale e che mai era stato pattuito tra le parti il compenso come indicato. Il collegio, non potendo procedere alla trattazione della querela di falso sottoposta al rito di cognizione ordinaria, nell'ambito del giudizio sommario nel corso del quale era stata proposta disponeva la sospensione del giudizio. Con autonomo atto di citazione il [REDACTED] proponeva quindi in via principale querela di falso avverso la medesima scrittura privata.

All'udienza fissata per la comparizione delle parti si costituiva l'avv. [REDACTED] il quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'azione come proposta in quanto, essendo stato allegato che il foglio sottoscritto in bianco era stato compilato absque pactis, non era necessario proporre querela di falso al fine di contestare l'abusivo riempimento del documento, ed in quanto la causa relativa alla querela di falso non era stata iscritta nel termine di gg. 10 dall'ordinanza del collegio con il quale era stato sospeso il giudizio principale, nel merito contestava la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.

Ammessa ed espletata prova testimoniale, all'udienza del 11.11.2021, sulle conclusioni delle parti la causa era rimessa al Collegio per la decisione. Indi, in 06.04.2022, il P.M. rassegnava le proprie conclusioni, chiedendo il rigetto della domanda

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare ed assorbente deve essere esaminata l'eccezione sollevata dal convenuto di inammissibilità delle querela di falso trattandosi di

abusivo riempimento di foglio in bianco contra pacta. Detta eccezione deve ritenersi fondata. Ed invero la giurisprudenza della Suprema Corte- con orientamento ormai consolidato- afferma che occorre distinguere l'ipotesi in cui il riempimento del foglio in bianco avvenga absque pactis ossia senza un accordo tra le parti, nel qual caso l'abusivo riempimento trasforma il documento in qualcosa di diverso da quello che era in precedenza dando luogo ad una falsità materiale, rispetto all'ipotesi in cui il riempimento avvenga contra pacta, ossia in contrasto con quanto concordato tra le parti, poiché in tale ipotesi si verifica un mero inadempimento costituito dalla violazione del mandato ad scribendum conferito dal sottoscrittore a colui che deve completare il documento. Solo nel primo caso, venendo in considerazione una ipotesi di falsità ideologica, ossia non riconducibilità del contenuto della dichiarazione al sottoscrittore, è necessario proporre querela di falso, mentre nella seconda ipotesi la prova della falsità può essere data con ogni mezzo.

Nel caso di specie parte attrice ha allegato e chiesto di provare che l'avv. [REDACTED], recatosi presso l'officina del [REDACTED], aveva fatto sottoscrivere al proprio cliente dei fogli in bianco assicurandolo che si trattava del solo conferimento di incarico per promuovere l'azione giudiziaria. Alla luce di ciò viene meno la possibilità di sussumere la fattispecie de qua nell'ambito dell'abusivo riempimento di foglio absque pactis, in quanto per stessa ammissione dell'attore esisteva un patto sul riempimento- mero conferimento di incarico professionale- sul quale hanno anche depresso i testi escussi e l'abuso si è tradotto in una disfunzione interna del procedimento di formazione della dichiarazione medesima in relazione allo strumento adottato (mandato ad scribendum) la quale implica solo la non corrispondenza tra ciò che risulta dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare, di qui l'inammissibilità delle querela di falso come proposta.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale di Benevento, pronunciando sulla querela di falso proposta da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] con l'intervento del

P.M. in Sede, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:

dichiara inammissibile la querela di falso proposta da [REDACTED]
condanna [REDACTED] al pagamento delle spese di lite in favore
dell'avv. [REDACTED] liquidate in € 3200,00 per onorari, oltre iva e
c.p.a. e rimborso spese forfettarie.

Così deciso in Benevento, il 12.04.2022

Il Giudice est.

Dott.ssa Vincenzina Andricciola

IL PRESIDENTE

dott. Rocco Abbondandolo